SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. **161**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;

Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali più spedite ed effettivamente gestibili;

Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessità dell'Avvocatura dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:

a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;

b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;

c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.

3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».

Art. 2.

1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 16. — 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonché da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.

2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.

3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 17. — 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'articolo 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia.

3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.».

Art. 3.

1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti:

«Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui ver-

terà la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalità di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.

Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-*bis* — 1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.

Art. 24-*ter* — 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall'articolo 17, la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalità indicate dall'articolo 25.

2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'articolo 24.

3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.

4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.

5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'articolo 17.».

Art. 5.

1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — 1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.».

Art. 6.

1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».

Art. 7.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».

Art. 8.

1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonché 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati.

2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse.

3. All'articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».

4. All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».

Art. 9.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Il testo dell'art. 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286, è il seguente:

«Art. 62. — Con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.».

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. — (*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2000, n. 129.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al citato regio decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 18 del citato regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 18. — La commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova verterà nel giorno medesimo.

Stabilita la materia o il gruppo di materie, la commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle ore dieci, il Presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre te. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui verterà la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalità di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.

Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— La legge 23 novembre 1966, n. 1035 (Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1966, n. 308.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 141 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1 *(Limite di età)*. — 1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 10. — Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.».

— Per il testo vigente dell'art. 18 del citato regio decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 15, primo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15. — La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un vice avvocato generale, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 28, secondo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 28. — (*Omissis*).

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di procuratore dello Stato.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 33, primo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 33. — Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati all'Avvocatura generale nonché gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento prescritto dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avanti all'Avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati alle Avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.».

11G0203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2011.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

ILCAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009 e 25 marzo 2010 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del d. lgs. 385/93 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenendo conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'articolo 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il Capo della direzione: MARESCA

11A12733

DECRETO 26 settembre 2011.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi», in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali, rispettivamente, n. 1, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico - Artistica del 26 gennaio 2011, n. 5, relativo alla riunione del Comitato Ristretto della Commissione Permanente Tecnico - Artistica del 29 aprile 2011 e n. 6 e 7, relativi alle riunioni del suddetto Comitato Ristretto rispettivamente del 9 e del 17 giugno 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2011 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del 130° anniversario della nascita di Alcide De Gasperi;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10, celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi», in versione proof, millesimo 2011, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: ritratto di Alcide De Gasperi tratto da una fotografia dell'epoca; a lato del ritratto, il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; in tondo, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: in alto, uno stralcio del discorso pronunciato alla radio da Alcide De Gasperi il 5 gennaio 1952 e ripreso nel volume «L'Europa. Scritti e discorsi» a cura di Maria Romana De Gasperi (marzo 2004): «VI PARLERÒ DELL'EUROPA DI DOMANI DI QUELL'EUROPA CHE VOGLIAMO IDEARE E COSTRUIRE». Al centro, raffigurazione stilizzata dell'emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles, con le dodici stelle della Comunità Europea ed il valore «10 EURO»; ai lati la data di emissione «2011» e «R»; in basso, ad arco, la scritta «alcide de gasperi».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Le monete d'argento da euro 10, celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi», millesimo 2011, hanno corso legale dal 12 ottobre 2011.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO

Roma, 26 settembre 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A12720

DECRETO 26 settembre 2011.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo 1º aprile - 30 giugno 2011, periodo di applicazione 1° ottobre - 31 dicembre 2011.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2011, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 27 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2011 - 30 settembre 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2011
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,07	17,8375
	oltre 5.000	9,22	15,5250
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,58	22,2250
	oltre 1.500	13,98	21,4750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	6,64	12,3000
	da 5.000 a 100.000	6,44	12,0500
	oltre 100.000	4,28	9,3500
FACTORING	fino a 50.000	5,65	11,0625
	oltre 50.000	3,98	8,9750
CREDITI PERSONALI		11,21	18,0125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,25	16,8125
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,14	20,4250
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	10,88	17,6000
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,71	14,8875
	oltre 25.000	7,18	12,9750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,27	11,8375
- A TASSO VARIABILE		4,14	9,1750
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,85	15,0625
	oltre 25.000	5,52	10,9000
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,56	19,7000
	oltre 5.000	10,46	17,0750
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,34	25,3400
	oltre 5.000	12,21	19,2625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,12	10,4000
- A TASSO VARIABILE		3,30	8,1250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicat nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del D.P.R. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

11A12734

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Viviana Bianco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere, conseguito il 2 luglio 2002 dall'Università degli studi Roma Tre di Roma; titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagogica rilasciato il 7 febbraio 2006 dalla Università di Salamanca; posseduto da Viviana Bianco, nata a Roma, il 13 dicembre 1978, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese e spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

11A12486

DECRETO 27 luglio 2011.

Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 28, comma 1, secondo il quale «al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 recante «Riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Considerato che ai sensi del citato art. 28, comma 3, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in questione e l'individuazione dei soggetti destinatari del Fondo è realizzata con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza, istituito dall'art. 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

*Fondo per la formazione
e l'aggiornamento della dirigenza*

1. Il Fondo è costituito per l'erogazione di contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali e dirette alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale.

2. Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero, è di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dei contributi del Fondo di cui all'art. 2, le università pubbliche, private, le fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il numero massimo dei soggetti destinatari è di due sul territorio nazionale, di cui uno avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Ai fini della selezione di cui all'art. 4, è prioritariamente valutato il possesso dei seguenti requisiti:

a) natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro atenei (nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1, almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere sede legale in una delle regioni ricomprese nell'obiettivo stesso);

b) offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in materie economiche, giuridiche, informatiche e management pubblico;

c) offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di dottorati di ricerca nel campo del «management» e del «government» e di corsi in collaborazione con gli ordini professionali ed il mondo dell'impresa;

d) pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del sistema universitario;

e) collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di contratti e convenzioni di ricerca per la realizzazione di studi, pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività di formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e partecipazione a progetti di formazione.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione di cui all'art. 4 la presenza, nel soggetto proponente, di una scuola superiore di studi avanzati, comunque denominata, ovvero, nel caso di formazione complessa, la partecipazione al soggetto proponente di istituzioni appartenenti a più di una regione.

Art. 4.

Domanda di finanziamento

1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare domanda per l'attribuzione delle risorse del fondo.

2. La domanda per l'attribuzione delle risorse dovrà indicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, nonché descrivere le attività e l'offerta formativa per la quale è richiesto il finanziamento.

3. La selezione dei soggetti richiedenti è operata da un'apposita commissione nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche e sociali. All'atto dell'insediamento i componenti della commissione nominano, al proprio interno, un segretario.

4. L'istituzione della commissione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione alla medesima non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità ai componenti e le spese di funzionamento sono poste a carico del predetto fondo.

5. La commissione di cui al comma 3 verifica ogni anno che lo svolgimento del programma di formazione sia in linea con gli obiettivi indicati dalla legge istitutiva del Fondo.

Art. 5.

Erogazione del finanziamento e responsabilità

1. Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione è erogato all'università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento, per il 70% delle risorse al momento della designazione ed per il rimanente 30% al rendiconto dopo la verifica della rendicontazione e della qualità dell'attività formativa svolta da parte della commissione di cui all'art. 4, comma 3.

2. Il soggetto destinatario del contributo è responsabile dell'attuazione del programma di formazione nei tempi e nei modi stabiliti. È individuato un coordinatore scientifico che assume le decisioni di spesa in relazione all'andamento del programma e in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi.

3. Se dalla verifica della rendicontazione e della qualità dell'attività formativa svolta emerge che i programmi non sono stati realizzati, la commissione dichiara il beneficiario del contributo decaduto dal finanziamento. Gli eventuali importi che il Ministero debba recuperare dall'università assegnataria possono essere compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o contributi da versare alla medesima università in base ad altro titolo.

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 313

11A12604

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Juliane Theresia Kern, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Juliane Theresia Kern;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Germania la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: «Zeugnis über die erste StaatsPrüfung für das Lehramt an Gymnasien» rilasciato il 30 dicembre 2008 dall'Istituto di pedagogia dell'Università «Ludwig-Maximilian» di Monaco di Baviera (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien» conseguito nella sessione del mese di febbraio 2011 presso l'Istituto di pedagogia dell'Università «Ludwig-Maximilian» di Monaco di Baviera (Germania), posseduto dalla prof.ssa Juliane Theresia Kern, cittadina tedesca, nata Lauingen/Donau (Germania) in data 8 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso: 39/A - Geografia, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Direttore generale: PALUMBO

11A12468

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Zaupa Carlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Zaupa Carlo, nato l'8 settembre 1964 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Zaupa è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 marzo 1994 in Italia presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da aprile 2011 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di tito-

lo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Zaupa Carlo, nato l'8 settembre 1964 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12113

DECRETO 26 agosto 2011.

Modifica del decreto 28 luglio 2011, relativo al riconoscimento, al Sig. Manoni Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dal dott. Mannoni;

Visto il proprio decreto datato 28 luglio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna dal dott. Mannoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Decreta:

Il decreto datato 28 luglio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna dal dott. Mannoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al cognome del richiedente la frase: «Manoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari» è sostituita dalla frase: «Mannoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 luglio 2011.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12114

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Koculi Evelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Koculi Evelina, nata il 21 marzo 1975 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Koculi è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Pisa il 26 ottobre 2001;

Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia presso l'ordine degli avvocati di Livorno;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione della sig.ra Koculi dal 30 marzo 2008, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (Regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione; richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di

cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007, rinnovato il 6 dicembre 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Koculi Evelina, nata il 21 marzo 1975 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12115

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Haerer Michael Matthias, di titolo di studio estero abilitante all'iscrizione in Italia al registro dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Haerer Michael Matthias, nato a Coburg (Germania) il 9 dicembre 1967, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso del titolo professionale di «Wirtschaftspruefer», rilasciato dalla «Wirtschaftsprueferkammer», presso la quale è iscritto dal maggio 2002;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico in giurisprudenza presso la Università di Regensburg nel 1994 e un titolo accademico in economia aziendale nel 1995 presso la stessa Università;

Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1°aprile 2011;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Al sig. Haerer Michael Matthias, nato a Coburg (Germania) il 9 dicembre 1967, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Wirtschaftspruefe» quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto tributario;

3) diritto fallimentare.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12116

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Robakowska Dominika Emilia, nata a Kielce (Polonia) il 25 ottobre 1978, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Magistra, na kierunku Biologia» conseguito presso la «Akademia Swietokrzyska» nel giugno 2002;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei biologi opera in campo sanitario;

Considerato che in Polonia, ai sensi della legge del 27 luglio 2001, il professionista biologo che intenda esercitare in campo sanitario deve aver effettuato, successivamente al conseguimento del titolo accademico, la iscrizione all'«Albo degli analisti di laboratorio»;

Preso atto che la sig.ra Robakowska non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge polacca e che pertanto non può esercitare la professione di biologo nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei biologi per quanto sopra esposto;

Vista la attestazione della Autorità competente polacca che ha confermato che il titolo accademico in questione consente di esercitare in campo non sanitario;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2010;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, nata a Kielce (Polonia) il 25 ottobre 1978, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Magistra, na kierunku Biologia», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi è rigettata.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12117

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Edson Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Da Silva Edson Francisco ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/14102 del 15 aprile 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Da Silva Edson Francisco si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal richiedente in data 25 agosto 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Acquisito, nella seduta del 24 maggio 2011 il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito nell'anno 2007 presso l'«Universidade Cruzeiro do Sul» di San Paolo (Brasile) dal sig. Da Silva Edson Francisco nato a San Paolo (Brasile) il giorno 20 agosto 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Da Silva Edson Francisco è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12228

DECRETO 2 settembre 2011.

Modifica al decreto 9 maggio 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Baraboi Zina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2011, prot. DGRUPS/23698-P del 10 maggio 2011, con il quale il titolo di studio conseguito in Moldavia dalla sig.ra Baraboi Zinaida è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2 del decreto datato 9 maggio 2011, per mero errore materiale, è stato indicato quale nome dell'interessata «Zina» e non «Zinaida»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Baraboi Zinaida datata 5 agosto 2011;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 9 maggio 2011, prot. DGRUPS/23698-P del 10 maggio 2011, con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in Moldavia dalla sig.ra Baraboi Zinaida, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue: nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2, il nome della sig.ra Baraboi Zinaida è sostituito da «Zina» in «Zinaida».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 maggio 2011.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12229

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2011.

Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento, da parte del Ministero, dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 17 di cui sopra che prevede che il Ministero possa conferire ai Consorzi di tutela il compito di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano rispettate le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non aderenti al consorzio e in particolare:

che ai sensi del comma 4, il Consorzio di tutela può svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

che ai sensi del comma 9, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al richiamato comma 4, lettera *d)*.

Visto il decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato che stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta dai Consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (di seguito denominato ICQRF) attraverso la definizione di un programma di vigilanza sulle singole DOP o IGP (di seguito denominate *DO)* elaborato annualmente dall'Ufficio periferico dell'ICQRF competente e dai Consorzi di tutela relativi;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura;

Visto il decreto dipartimentale 21 dicembre 2010, relativo alla procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuta la necessità di realizzare un efficace coordinamento tra l'ICQRF e Consorzi di tutela dei vini a DO nell'esercizio dell'attività di vigilanza di mercato sulle medesime denominazioni di origine e indicazione geografiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato a svolgere le attività di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010, entro il mese di ottobre di ciascun anno, per ogni singola DO, presenta all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente (di seguito denominato Ufficio periferico), una proposta di programma di vigilanza di mercato da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, così come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Sulla base di tale proposta, l'Ufficio periferico territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, ed il Consorzio di tutela predispongono, secondo lo schema previsto nell'allegato n. 1, il programma annuale di vigilanza di mercato da espletarsi sulla DO in conformità a quanto indicato nell'art. 5, comma 8, del citato decreto. Tale programma, così definito e sottoscritto, é trasmesso a cura dell'Ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF che, previa approvazione, provvede ad inviarlo per opportuna conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qua-

lità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del MiPAAF .

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, l'attività di vigilanza consiste:

a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.

I consorzi di tutela, come previsto dall'art. 5, comma 5, del precitato decreto, in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di controllo sulle produzioni.

Il programma annuale di vigilanza deve riguardare, in modo imparziale ed obiettivo, tutti gli operatori inseriti nel sistema di certificazione con verifiche che saranno svolte nella fase di commercializzazione ed è predisposto tenuto conto anche dell'attività pregressa di controllo e delle precedenti irregolarità accertate.

Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, l'Ufficio periferico o il Consorzio di tutela possono, nel corso dell'anno, concordare ed apportare eventuali modiche al programma di vigilanza, previe intese con la Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF. Il programma così modificato è trasmesso a cura dell'Ufficio periferico alla citata Direzione generale che, una volta approvato, provvede ad inviarlo per opportuna conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del MiPAAF.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela trasmette all'Ufficio periferico una rendicontazione dell'attività di vigilanza svolta entro il 31 marzo dell'anno successivo, secondo lo schema previsto nell'allegato n. 2, ed ogni altra notizia ritenuta utile.

L'Ufficio periferico provvede a trasmettere la rendicontazione alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF ed alle Regioni o Province autonome interessate.

Art. 3.

L'eventuale prelievo dei campioni, da parte degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela, deve essere effettuato sulla base delle modalità di prelevamento ufficiali previste dalla normativa vigente.

Le analisi dei campioni così prelevati sono effettuate da laboratori pubblici o privati accreditati, individuati nell'ambito del programma di vigilanza predisposto per ogni singola DO.

Le determinazioni analitiche chimico-fisiche sui campioni prelevati sono quelle previste dalla normativa ufficiale di settore, nonché quelle specificamente previste da ciascun disciplinare di produzione.

Art. 4.

Qualora nel corso dell'attività svolta siano accertati illeciti di natura penale, gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela procedono, con le modalità e secondo i poteri conferiti loro dalla legge, ad informare l'Autorità giudiziaria competente, dandone comunicazione all'Ufficio periferico. Nel caso in cui siano accertate irregolarità di carattere amministrativo, gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela procedono a segnalare l'irregolarità all'Ufficio periferico.

Eventuali problematiche che si dovessero evidenziare nel corso dell'attività di vigilanza sono sottoposte all'esame dell'Ufficio periferico che, qualora necessario, le inoltra, con proprio motivato parere, alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF per la relativa risoluzione e per le eventuali determinazioni in merito.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'ispettore generale capo: SERINO

ALLEGATO 1

Attuazione del D.M. 16 dicembre 2010 – Collaborazione dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP con il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

Programma di vigilanza sul vino DOP o IGP (riportare la *Denominazione in questione*)
ANNO _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI _____________
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
ED
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI TUTELA____________

VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 con il quale viene stabilito che i Consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP riconosciuti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, collaborano con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) nell'espletamento dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dei vini DOP e IGP;

VISTO il Decreto dipartimentale n......... del......... relativo alla collaborazione dei Consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP con l'ICQRF nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dei vini DOP ed IGP;

VISTA la proposta di programma di controlli del Consorzio di tutela ___________________
Prot. ________ del _________

DETERMINANO

il seguente programma dei controlli per il vino DO *(riportare denominazione)* da attuare nel corso dell'anno 20.._

1. Oggetto degli accertamenti sarà il prodotto già certificato dall'Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le verifiche saranno svolte secondo criteri di imparzialità ed obiettività nella fase di commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, secondo l'entità, la ripartizione per tipologia di operatori commerciali e la distribuzione geografica di seguito indicati: __________________ _______________________ *(indicare il numero di verifiche che complessivamente verranno effettuate, la loro ripartizione percentuale tra gli operatori commerciali specificando quante presso i punti vendita della GDO, i negozi specializzati, i negozi della distribuzione tradizionale ..., e la loro distribuzione regionale).*
3. Le verifiche interesseranno anche i prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP (o IGP) ottenuti da utilizzatori autorizzati dal Consorzio di tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D. Lgs. n. 61/2010.
4. Le verifiche indicate al punto 2 saranno eseguite dagli agenti vigilatori del Consorzio di tutela ____________, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalle norme vigenti.

5. Gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela incaricati a svolgere tale attività saranno indicati in un elenco tenuto presso la sede dell'ICQRF Ufficio periferico di ___________ che provvederà ad aggiornarlo sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio medesimo.
6. Nel corso delle verifiche potranno essere prelevati in totale n._____ campioni.
   Il campionamento dei vini DOP (o IGP) sarà eseguito secondo le disposizioni previste dal DM 12 marzo 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle caratteristiche chimico–fisiche, stabilite nel disciplinare di produzione, verranno effettuate sulla base delle metodiche ufficialmente riconosciute nonché attraverso l'impiego di nuove tecniche analitiche di provata validità per evidenziare eventuali comportamenti illeciti. Le analisi saranno eseguite presso il/i laboratorio/i pubblico/i ovvero privato/i accreditato/i specializzato/i nel settore del prodotto tutelato, come da separato elenco (*allegare l'elenco o nominarli direttamente*).
8. Nel caso in cui le irregolarità analitiche siano accertate da laboratori diversi da quelli pubblici, le stesse saranno segnalate all'Ufficio periferico di ___________________.
9. E' facoltà del Direttore dell'Ufficio periferico di __________ disporre, comunque, attività ispettiva congiunta per salvaguardare particolari situazioni non altrimenti fronteggiabili, sentita la Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF.
10. Qualora nel corso dell'attività svolta siano accertati illeciti di natura penale, gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela procederanno, con le modalità e secondo i poteri conferiti loro dalla legge, ad informare l'Autorità giudiziaria competente, dandone comunicazione all'Ufficio periferico di ____________. Nel caso in cui siano accertate irregolarità di carattere amministrativo, gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela procederanno a segnalare l'irregolarità all'Ufficio periferico di ___________.
11. Il Consorzio di tutela del _________________ provvederà, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per l'attività eseguita nell'anno precedente, a trasmettere all'Ufficio periferico di ____________un rendiconto sull'attività di vigilanza svolta secondo lo schema allegato 2 al decreto dipartimentale, che costituisce parte integrante del presente programma *(inviare il rendiconto anche in formato Excel).*
12. Eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso dell'attività di vigilanza, dovranno essere poste all'esame del Direttore dell'Ufficio periferico di ____________ che, se di particolare rilevanza, provvederà ad inoltrarle alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF per l'adozione delle opportune azioni, integrandole con le proprie osservazioni/proposte.
13. Il Direttore dell'Ufficio periferico di ___________ e il Consorzio di Tutela del ________________ si riservano, anche nel corso dell'anno, di concordare ed apportare eventuali modiche al programma di vigilanza, previe intese con la Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF.
14. Il programma operativo, una volta sottoscritto, sarà trasmesso per la successiva approvazione alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF.

Luogo, _____________data________

Il Direttore dell'Ufficio periferico dell'ICQRF di_______________

....

Il Presidente del Consorzio per la tutela del __________________________

....

ALLEGATO 2

CONSORZIO DI TUTELA..

VINO DO/IGP (riportare il nome della denominazione) ______________________________

SCHEDA RENDICONTAZIONE NUMERO 1 -

Numero prog.vo del controllo	DATA	Nome della ditta controllata [1]	Associata al Consorzio (SI/NO)	Descrizione del prodotto [2]		Nome ditta oggetto di sopralluogo	Comune	PR	Tipologia operatore [3]	Campioni[4]	eventuali IRREGOLARITA' segnalate all'ICQRF [5]	eventuali ILLECITI di natura penale segnalati all'A.G. e all'Ufficio periferico [5]	Note [6]
				Categoria	Tipologia								
Totale (riportare il numero complessivo dei controlli)										Totale (riportare il numero complessivo dei campioni)	Totale (riportare il numero complessivo delle irregolarità segnalate)	Totale (riportare il numero complessivo degli illeciti penali segnalati)	

[1] Nome della ditta responsabile del prodotto oggetto di controllo

[2] Indicare la categoria/tipologia di prodotto sottoposto a controllo e le eventuali indicazioni aggiuntive

[3] Indicare Supermercato (S)- Ipermercato (I)- Discount (D) - Negozio specializzato (NS) - rivendita al minuto (RM) - Rivendita all' Ingrosso (RI) - Piattaforma di distribuzione (P) - Altro (specificare)

[4] Indicare con una x solo se il prodotto controllato è stato campionato

[5] Riportare la descrizione delle irregolarità, anche di natura analitica, e gli articoli di legge violati

[6] Indicare per i campioni il laboratorio di analisi specificando se privato o pubblico

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE NUMERO 2 - Prodotto sottoposto a vigilanza: PRODOTTI COMPOSTI

Numero prog.vo del controllo	DATA	Nome della ditta controllata [1]	Associata al Consorzio (SI/NO)	Autor.ne ai sensi dell'art. 20, c. 6 del D.lgs. 61/2010	Descrizione del prodotto	Nome ditta oggetto di sopralluogo	Comune	PR	Tipologia operatore [2]	eventuali IRREGOLARITA' segnalate all'ICQRF [3]	eventuali ILLECITI di natura penale segnalati all'A.G. e all'Ufficio periferico [3]	Note
Totale (riportare il numero complessivo dei controlli)										Totale (riportare il numero complessivo delle irregolarità segnalate)	Totale (riportare il numero complessivo degli illeciti penali segnalati)	

[1] Nome della ditta responsabile del prodotto oggetto di controllo

[2] Indicare Supermercato (S)- Ipermercato (I)- Discount (D) - Negozio specializzato (NS) - rivendita al minuto (RM) - Rivendita all' Ingrosso (RI) - Piattaforma di distribuzione (P) - Altro (specificare)

[3] Riportare la descrizione dell'irregolarità e gli articoli di legge violati

11A12484

DECRETO 1° agosto 2011.

Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica «Grappa», atteso il rinvio disposto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Viste le richieste delle Associazioni di categoria finalizzate a prevedere l'obbligo di imbottigliamento della indicazione geografica «Grappa» sul territorio italiano;

Preso atto dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia di Lussemburgo, in data 16 maggio 2000, a respingere il ricorso proposto dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo dell'imbottigliamento del vino a «Denominacion de origen calificada Rioja» nella zona di produzione dello stesso;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, che reca disposizioni per la previsione dell'imbottigliamento nella zona di origine;

Ravvisata l'esigenza di salvaguardare la qualità e garantire l'origine della indicazione geografica «Grappa» nonché di assicurare l'efficacia dei controlli;

Ritenute applicabili alla indicazione geografica «Grappa» le motivazioni di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia per garantire ai consumatori la certezza che tutte le fasi della produzione della indicazione geografica siano effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata all'interno della zona di produzione;

Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alla riorganizzazione commerciale delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Scheda tecnica

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Grappa», riportata nell'allegato *A*, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Imbottigliamento

1. Al fine di consentire un adeguato periodo di riorganizzazione commerciale, l'obbligo di imbottigliamento della «Grappa» sul territorio nazionale decorre dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 53

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa» è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio nazionale.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa» sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

c) zona geografica interessata: l'intero territorio nazionale italiano;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: la «Grappa» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.

Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.

La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito.

L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.

La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'allegato I del regolamento CE n.110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.

La «Grappa» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.

Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno diciotto mesi.

Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

e) titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume;

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: la produzione della «Grappa», così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed è legata strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilità di vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici, ottenuti a bassa gradazione, consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico della grappa.

L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione della «Grappa» risponde alla vocazione vitivinicola italiana in relazione anche alla consolidata attività di distillazione dei sottoprodotti;

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;

h) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: la «Grappa» deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1) il termine «Grappa» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.

L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;

2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

i) nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

11A12466

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento del Consorzio Vino Chianti Classico e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico, con sede legale in San Casciano in Val di Pesa (FI), Sant'Andrea in Percussina, via Scopeti, 155, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Chianti Classico e la DOC Vinsanto del Chianti Classico sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vino Chianti Classico alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Vino Chianti Classico attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. 16025 del 10 agosto 2011;

Considerato che il Consorzio Vino Chianti Classico ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Vino Chianti Classico ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Sant'Andrea in Percussina, via Scopeti, 155, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Chianti Classico» e «Vinsanto del Chianti Classico», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Chianti Classico» e «Vinsanto del Chianti Classico».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazioni «Chianti Classico» e/o «Vinsanto del Chianti Classico» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A12656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento dì singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 5539 del 7 settembre 2011 dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'ufficio di fornire il servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare a causa dello sciopero indetto dalla CGIL nel giorno 6 settembre 2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 07 (prot. 641) del 12 settembre 2011 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare nel giorno 6 settembre 2011 presso l'ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare nel gior-

no 6 settembre 2011 presso l'ufficio provinciale di Reggio Emilia a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato dalla CGIL.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A12470

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note n. 5622 del 6 settembre 2011 e n. 5648 dell'8 settembre 2011 dell'Ufficio provinciale di Bologna, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di fornire l'attività di front-office catastale e i servizi di pubblicità immobiliare a causa dello sciopero indetto dalla CGIL nel giorno 6 settembre 2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 04 (prot. 628) del 7 settembre 2011 e n. 06 (prot. n. 636) del 9 settembre 2011 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 6 settembre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 6 settembre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Bologna a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato dalla CGIL.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 settembre 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A12471

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 settembre 2011.

Rettifiche alle determinazioni V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, V&A n. 463 del 9 marzo 2011 e V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, relative alle autorizzazioni degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale. (Determinazione V&A n. 1125/2011).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VALUTAZIONE
E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Vista la determinazione n. 15 del 01 marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico

di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 04 gennaio 2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23.03.2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A N. 1059 del 29.07.2011, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22.08.2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica delle determinazioni succitate;

Determina:

Art. 1.

(Rettifica determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 4 gennaio 2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale)*

1. L'allegato n. 1 è rettificato relativamente al regime di fornitura dei medicinali contenenti aminofillina da OSP a RR.

Art. 2.

(Rettifica determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale *n. 67 del 23.03.2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale)*

1. L'allegato n. 1 è rettificato nella parte relativa alla descrizione delle confezioni 019 e 033 del medicinale Canfora Sella, come di seguito specificato.

La denominazione corretta delle confezioni 019 e 033 del medicinale Canfora Sella è la seguente:

019 10% soluzione cutanea – 1 flacone 100 g soluzione idroalcolica

033 10% soluzione cutanea – 1 flacone 100 g soluzione oleosa.

2. L'allegato n. 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto del principio attivo canfora, come di seguito specificato.

Nel paragrafo 5.2 Proprietà Farmacocinetiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto la frase: "Il principio attivo viene metabolizzato nel fegato mediante coniugazione con acido ialuronico ed escreto con le urine …." è sostituita dalla seguente: "Il principio attivo viene metabolizzato nel fegato mediante coniugazione con acido glucuronico ed escreto con le urine …."

Art. 3.

(Rettifica determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 22.08.2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale)*

1. L'allegato n. 1 è rettificato relativamente al regime di fornitura dei medicinali contenenti sodio bicarbonato (compresse da 500 *mg)* da RR a SOP.

2. L'allegato n. 1 è rettificato relativamente al regime di fornitura dei medicinali contenenti acqua per preparazioni iniettabili (grandi volumi) da OSP a SOP.

3. L'allegato n. 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, del principio attivo Niaouli essenza, come di seguito specificato.

Nel paragrafo 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo il capoverso "*Composizione di Niaouli essenza*" è sostituito dal seguente:

Composizione di niaouli essenza

Niaouli essenza contiene: 1,8-cineolo, Metilfluoroacetofenone, Terpeni (tra cui alfa e beta-pinene, alfa-terpineolo, viridiflorolo, acetato di terpenile, cariofillene, terpinen-4-olo).

4. L'allegato n. 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, delle Soluzioni per dialisi peritoneale, come di seguito specificato.

Nel paragrafo 4.4 AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI D'IMPIEGO del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è eliminata la frase : "*Il connettore "Lineo", che può essere parte della linea di trasferimento ad "Y" connessa alla sacca doppia, contiene unguento allo iodio povidone*".

Art. 4.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalle determinazioni V&A n. 2406 del 23.12.2010, n. 463 del 09.03.2011 e n. 1059 del 29.07.2011 si intendono confermate.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore dell'ufficio: MARRA

11A12841

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2009. Finanziamento per gli interventi ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 22/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5, (*G.U.* n. 207/2010) relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2009 che accantona, al punto *B)* del deliberato, la somma di 1.606.950.000 euro per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata, comprensiva di 49.063.000 euro finalizzati agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS, come da tabella allegata alla medesima delibera;

Vista la nota del Ministero della salute n. 1408 del 12 gennaio 2011, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le Regioni della somma complessiva di 49.063.000 euro a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2009, di cui 18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e dei reparti per gli ammalati di AIDS e 30.987.000 euro per il trattamento domiciliare dei malati;

Tenuto conto che, nella detta proposta, sono stati utilizzati per il riparto in esame gli stessi criteri adottati negli anni precedenti e in particolare, per la formazione, è stato considerato il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti per l'anno 2008 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2008, pesati rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento, mentre, per il trattamento domiciliare, è stato considerato il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla legge n. 135/90 e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali;

Vista la nota n. 6188 del 22 dicembre 2010 della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con la quale è stata trasmessa l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 241/CSR);

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2009 di cui alle premesse, destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, è assegnata a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana la somma complessiva di 49.063.000 euro, così ripartita:

18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS;

30.987.000 euro per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS.

Tali importi sono ripartiti tra le predette Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 259

ALLEGATO

FSN 2009. FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/90 (PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS)

(euro)

REGIONI	CORSI DI FORMAZIONE			TRATTAMENTO DOMICILIARE			TOTALE
	Posti letto (70%)	Malati (30%)	Quota per corsi di formazione	Posti letto teorici (50%)	Malati (50%)	Quota per trattamento domicilare	
PIEMONTE	257	1.257	**1.263.290**	150	1.257	**2.213.659**	**3.476.949**
LOMBARDIA	476	5.996	**3.390.230**	707	5.996	**10.492.084**	**13.882.314**
VENETO	210	1.011	**1.027.644**	123	1.011	**1.799.048**	**2.826.692**
LIGURIA	195	971	**963.467**	125	971	**1.782.119**	**2.745.586**
EMILIA-ROMAGNA	282	1.820	**1.512.398**	204	1.820	**3.100.975**	**4.613.373**
TOSCANA	280	1.386	**1.381.075**	129	1.386	**2.153.295**	**3.534.370**
UMBRIA	51	231	**245.410**	12	231	**283.825**	**529.235**
MARCHE	97	405	**456.922**	35	405	**607.918**	**1.064.840**
LAZIO	568	2.906	**2.828.644**	275	2.906	**4.550.549**	**7.379.193**
ABRUZZO	92	241	**392.379**	15	241	**315.710**	**708.089**
MOLISE	25	31	**96.748**	1	31	**33.266**	**130.014**
CAMPANIA	465	1.019	**1.926.203**	68	1.019	**1.371.049**	**3.297.252**
PUGLIA	232	854	**1.060.006**	57	854	**1.149.129**	**2.209.135**
BASILICATA	65	69	**248.221**	4	69	**88.062**	**336.283**
CALABRIA	113	211	**457.598**	18	211	**314.865**	**772.463**
SICILIA	192	527	**825.765**	38	527	**731.447**	**1.557.212**
TOTALE	3.600	18.935	**18.076.000**	1.961	18.935	**30.987.000**	**49.063.000**

Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11% su tutti i parametri del riparto.
I dati originari precedenti la ritenuta sono di 378 posti letto, 1035 malati di aids e 75 posti letto domiciliari teorici.

11A12721

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2009. Finanziamento per borse di studio in medicina generale: terza annualità triennio 2007-2010, seconda annualità triennio 2008-2011 e prima annualità triennio 2009-2012. (Deliberazione n. 23/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che recepisce la direttiva CEE n. 86/457, la quale prevede che annualmente si provveda al finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, in favore delle Regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11% e che, dall'anno 2007, la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il quale prevede che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

Vista la propria delibera n. 5 del 13 maggio 2010 (*G.U.* n. 207/2010) e in particolare la tabella allegata concernente il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2009, con la quale viene fra l'altro accantonata la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 luglio 1995, ha stabilito che i recuperi dei finanziamenti, assegnati alle Regioni, per le borse di studio e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti devono essere operati sull'importo riferito alle sole borse di studio;

Vista la nota del Ministero della salute n. 27423 del 12 agosto 2010, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2007-2010, la seconda annualità del triennio 2008-2011 e la prima annualità del triennio 2009-2012 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2009;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2009, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 27.418.842 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 11.316.158 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Considerato che sul finanziamento disponibile riferito alle sole borse di studio in medicina generale per l'anno 2009, pari a 27.418.842 euro, deve essere recuperata la somma di 4.984.331 euro per risorse rimaste inutilizzate a causa del ritiro dai corsi dei tirocinanti e che viene recuperato con il presente riparto il solo importo di 3.494.583, rinviando il recupero della restante quota di 1.489.748 euro alla successiva proposta di riparto relativa al Fondo Sanitario Nazionale 2010;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta 8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 99/CSR);

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2009 destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, pari a 38.735.000 euro, è ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma complessiva di 35.240.417 euro, al netto del recupero di 3.494.583 euro operato per le finalità esposte in premessa. Tale finanziamento è riferito alle borse di studio in medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, relative alla terza annualità del triennio 2007-2010, seconda annualità del triennio 2008-2011 e prima annualità del triennio 2009-2012, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 260

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2009 PER FINANZIAMENTO CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
3^ ANNUALITA' PERIODO 2007-2010, 2^ ANNUALITA' PERIODO 2008-2011 E 1^ ANNUALITA' PERIODO 2009-2012 (BANDI REGIONALI)

	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni senza recuperi su Borse di studio			Recuperi su Borse di studio				
R E G I O N I	3° annualità triennio 2007-2010	2° annualità triennio 2008-2011	1° annualità triennio 2009-2012	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE	Totale recuperi da effettuare (*)	Recuperi effetuati su risorse 2009	Assegnaz. per borse al netto dei recuperi	Residui da recuperare con successiva proposta	Assegnazioni totali al netto dei recuperi su borse
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g = (e+f)	h	i	l = (e-i)	m = (h-i)	n = (f+l)
PIEMONTE	34	34	40	108	1.359.612	561.132	1.920.744	0	0	1.359.612	0	1.920.744
LOMBARDIA	100	80	80	260	3.273.140	1.350.873	4.624.013	0	0	3.273.140	0	4.624.013
VENETO	40	40	40	120	1.510.680	623.480	2.134.160	0	0	1.510.680	0	2.134.160
LIGURIA	25	25	30	80	1.007.120	415.653	1.422.773	-1.771.125	1.007.120	0	-764.005	415.653
EMILIA-ROMAGNA	50	40	0	90	1.133.010	467.610	1.600.620	0	0	1.133.010	0	1.600.620
TOSCANA	68	68	68	204	2.568.156	1.059.916	3.628.072	0	0	2.568.156	0	3.628.072
UMBRIA	22	22	25	69	868.641	358.501	1.227.142	-712.414	712.414	156.227	0	514.728
MARCHE	25	25	25	75	944.175	389.675	1.333.850	-1.431.955	944.175	0	-487.780	389.675
LAZIO	85	85	85	255	3.210.195	1.324.895	4.535.090	0	0	3.210.195	0	4.535.090
ABRUZZO	20	20	20	60	755.340	311.740	1.067.080	0	0	755.340	0	1.067.080
MOLISE	20	20	20	60	755.340	311.740	1.067.080	0	0	755.340	0	1.067.080
CAMPANIA	120	120	40	280	3.524.920	1.454.786	4.979.706	0	0	3.524.920	0	4.979.706
PUGLIA	85	85	100	270	3.399.030	1.402.830	4.801.860	0	0	3.399.030	0	4.801.860
BASILICATA	30	30	25	85	1.070.065	441.632	1.511.697	0	0	1.070.065	0	1.511.697
CALABRIA	22	22	22	66	830.874	342.914	1.173.788	-1.068.837	830.874	0	-237.963	342.914
SICILIA	25	25	46	96	1.208.544	498.781	1.707.325	0	0	1.208.544	0	1.707.325
T O T A L I	**771**	**741**	**666**	**2.178**	**27.418.842**	**11.316.158**	**38.735.000**	**-4.984.331**	**3.494.583**	**23.924.259**	**-1.489.748**	**35.240.417**

(*) Calcolati fino al triennio 2004-2006 compreso ed al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto.

Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 49,11% sulle borse di studio previste dal bando, pari a 50 unità per i trienni 2007-10 e 2008-11 ed a 90 unità per il triennio 2009-2011.

11A12722

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2010. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Deliberazione n. 26/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano Sanitario Nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34 bis introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1 quater, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 79, comma 1 quater, lettera *b)* della citata n. 133/2008, il quale prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che il citato art. 79, comma 1 quater, lettera *b)* della legge n. 133/2008 prevede altresì che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle Regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che non essendo ancora stato approvato il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2009-2011, occorre fare riferimento al Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;

Vista la odierna delibera di questo Comitato n. 25, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2010, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di 1.436.272.100 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Vista la nota del Ministero della salute n. 11645 del 6 aprile 2011 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse pari a 1.436.272.100 euro vincolate sul Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2010 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che, nella detta proposta, viene altresì previsto che, della predetta somma vincolata di 1.436.272.100 euro, l'importo di 1.431.272.100 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente, mentre il restante importo di 5.000.000 euro venga accantonato per il finanziamento di un progetto interregionale da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute;

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all'anno 2010, predisposte dal Ministro della salute, sono state approvate con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 76/CSR);

Vista la nota CSR 2003 del 5 maggio 2010, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul presente riparto sancita nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. Atti 13/CSR).

Delibera:

A valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2010, la somma di 1.436.272.100 euro, vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene ripartita come segue:

l'importo di 1.431.272.100 euro è ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. Le quote assegnate alle dette Regioni sono suddivise tra un anticipo del 70 per cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle Regioni, degli specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente e della loro approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

l'importo di 5.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento di un progetto interregionale da approvarsi successivamente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero della salute. Tale progetto sarà successivamente sottoposto all'esame finale di questo Comitato.

Il Ministero della salute trasmetterà a questo Comitato, entro il 30 giugno 2012, una relazione con il dettaglio dei progetti finanziati con la presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2010

REGIONI E P.A.	Popolazione riparto 2010	Popolazione di riferimento 2010	Risorse assegnate	Quota 70% erogata a titolo di acconto dal MEF	Quota 30% erogata a seguito dell'approvazione dei progetti regionali
PIEMONTE	4.432.571	4.432.571	118.531.738	82.972.217	35.559.521
VAL D'AOSTA	127.065	-	-	-	-
LOMBARDIA	9.742.676	9.742.676	260.529.682	182.370.778	78.158.904
P.A. BOLZANO	498.857	-	-	-	-
P.A. TRENTO	519.800	-	-	-	-
VENETO	4.885.548	4.885.548	130.644.832	91.451.383	39.193.449
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.230.936	-	-	-	-
LIGURIA	1.615.064	1.615.064	43.188.556	30.231.989	12.956.567
EMILIA-ROMAGNA	4.337.979	4.337.979	116.002.246	81.201.572	34.800.674
TOSCANA	3.707.818	3.707.818	99.151.060	69.405.742	29.745.318
UMBRIA	894.222	894.222	23.912.462	16.738.724	7.173.738
MARCHE	1.569.578	1.569.578	41.972.212	29.380.548	12.591.664
LAZIO	5.626.710	5.626.710	150.464.305	105.325.013	45.139.292
ABRUZZO	1.334.675	1.334.675	35.690.652	24.983.456	10.707.196
MOLISE	320.795	320.795	8.578.405	6.004.883	2.573.522
CAMPANIA	5.812.962	5.812.962	155.444.885	108.811.419	46.633.466
PUGLIA	4.079.702	4.079.702	109.095.639	76.366.948	32.728.691
BASILICATA	590.601	590.601	15.793.309	11.055.316	4.737.993
CALABRIA	2.008.709	2.008.709	53.715.049	37.600.534	16.114.515
SICILIA (*)	5.037.799	2.563.736	68.557.068	47.989.948	20.567.120
SARDEGNA	1.671.001	-	-	-	-
T O T A L E	**60.045.068**	**53.523.346**	**1.431.272.100**	**1.001.890.470**	**429.381.630**

Risorse accantonate per il finaziamento di un Programma Interregionale	**5.000.000**

TOTALE DISPONIBILITA' Obiettivi di Piano 2010	**1.436.272.100**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la parte finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 60.207.125 euro

11A12723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sette nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º ottobre 2011, ha in emissione sette nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B84», «X17», «D22», «J17», «M64», «P49» e «Z03».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B84», «X17», «D22», «J17», «M64», «P49» e «Z03» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B83», «X16», «D21», «J16», «M63», «P48» e «Z02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

11A12605

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 settembre 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO approvato con Regio Decreto del 30.01.1941 n. 12, in materia di organi e di amministrazione della giustizia e all'art. 328 c.p.p.".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso, l'avvocato Paolo Imbornone - Corso Vittorio Emanuele n. 120 - Sciacca - Tel. 0925.21643 - 21794 cell. 333.6790301.

11A12801

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia[1]

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[2]

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Comitato nazionale permanente per il microcredito
DigitPA

Enti produttori di servizi economici

Agenzia nazionale del turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Fondo innovazione tecnologica
Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA

---

[1] La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

[2] Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate a fini statistici Unità Locali delle suddette province autonome.
Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri Istituti dotati di autonomia speciale sono considerati a fini statistici Unità Locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Gruppo Equitalia[3]
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE[4]
Italia Lavoro S.p.a
Patrimonio dello Stato S.p.a.[5]

Autorità amministrative indipendenti
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Commissione indipendente valutazione, trasparenza PA - CIVIT
Garante per la protezione dei dati personali

Enti a struttura associativa
Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*

---

[3] Sono incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale.
[4] È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art.14, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98.
[5] È prevista la liquidazione ai sensi dell'art. 33, comma 8,del decreto legge 6 luglio 2011 n.98.
[*] Sulle seguenti unità, da ritenersi escluse dall'Elenco Istat di cui al comunicato 24 luglio 2010 (pubblicato sulla GU del 24 luglio 2010 n. 171) per effetto della provvisoria esecuzione di provvedimento giurisdizionale di primo grado, sono in corso verifiche statistiche ai fini della loro inclusione nell'elenco 2011:
Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
Federazione italiana badminton (FIBa)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi (FICr)
Federazione Italiana danza Sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione Italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
Federazione italiana scherma (FIS)
Federazione italiana sci nautico (FISN)
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
Federazione italiana sport invernali (FISI)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Unione italiana tiro a segno

Accademia della Crusca
Accademia internazionale di scienze ambientali
Accademia nazionale dei Lincei
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI[6]
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
Comitato italiano paraolimpico
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Coni Servizi S.p.a.
Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
Federazione medici sportivi italiani (FMSI)
Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione centro internazionale radio medico – CIRM
Fondazione centro sperimentale di cinematografia
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
Fondazione La Biennale di Venezia
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
Fondazione La Triennale di Milano
Fondo edifici di culto
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Scuola Archeologica italiana in Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
Agenzia spaziale italiana – ASI
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico
Fondazione Edmund Mach
Fondazione istituto italiano di tecnologia
Istituto agronomico per l'oltremare
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di economia agraria – INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA[7]

---

[6] È prevista la trasformazione dell'Unione nazionale incremento razze equine –UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ai sensi dell'art.14, comma 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione Zoologica Anton Dhorn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Istituti zooprofilattici sperimentali
Stazioni sperimentali per l'industria[8]

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni

Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed Enti per il turismo[9]
Agenzie ed Enti regionali del lavoro
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali
Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette[10]
Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali
Consorzi interuniversitari di ricerca
Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche[11]
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico – sinfoniche
Parchi nazionali
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[12]
Unioni delle Camere di Commercio regionali

---

[7] Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 112/2008 svolge le funzioni dei tre Enti soppressi: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM, Istituto nazionale per la fauna selvatica.

[8] Ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, e successive modifiche,le stazioni sperimentali per l'industria sono soppresse. Le CCIAA, di cui all'allegato 2 del decreto legge, subentrano nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni.

[9] Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.

[10] E' incluso in tale tipologia l'ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

[11] E' incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona.

[12] Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca.

Altre amministrazioni locali[13]

Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale di Bolzano
Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS
Agenzia provinciale per la mobilità / LMA Landesmoblitätagentur
Agenzia regionale per i parchi – ARP
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione teatrale pistoiese
Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a
Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Azienda promozione economica Toscana – APET
Azienda provinciale foreste e demanio – Landesbetrieb für Först-und Domänenverwaltung
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio - Sonderbetrieb für die Feuerwehr – und Zivilschutzdienste
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Biblioteca Tessmann - Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann
Business Location Alto Adige S.p.A./ Business Location Südtirol AG
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg – Land und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg
Co.Ge.Ca consorzio per la gestione di un canile di Asti
Consorzio Alta Gallura di Olbia Tempio
Consorzio brianteo per l'istruzione media superiore e l'educazione di Lecco
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio Crescere Insieme di Vibo Valentia
Consorzio cultura e legalità di Sassari
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di gestione del parco regionale fluviale del trebbia
Consorzio di ricerca del Gran Sasso
Consorzio di ricerca filiero carni di Messina
Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti
Consorzio di solidarietà di Nuoro
Consorzio Due Giare
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

[13] Sono inclusi gli enti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC95 – Sistema Europeo dei Conti).

Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino
Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
Consorzio lago di Bracciano
Consorzio Li Stazzi di Olbia –Tempio
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani
Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO di Rovigo
Consorzio progetto locale percorsi di ambiente nella terra di mezzo di Nuoro
Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese
Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
Consorzio Sviluppo Civile Bono di Sassari
Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra
Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 – Spadafora (ME)
Consorzio valorizzazione rifiuti 14
Consorzio Vicenza E'
Consorzio villa reale e parco di Monza
Consorzio Villa Serra
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente irriguo umbro – toscano[14]
Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale
Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
Ente zona industriale Trieste – EZIT
Fondazione Accademia della Montagna del Trentino
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione museo storico del Trentino
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza
Fondazione Teatro Marenco
Fondazione trentina Alcide De Gasperi

[14] L'art.2 comma 4 del D.L. 30/12/2009 n. 194 stabilisce la prosecuzione del servizio pubblico gestito dall'ente posto in liquidazione fino al 31/12/2011.

Istituto culturale cimbro kulturinstitut lusern
Istituto culturale ladino
Istituto culturale mocheno - bersntoler kulturinstitut
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü – Istitut ladin Micurà De Rü
Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto musicale in lingua tedesca e ladina – Institut für Musikerziehung in deutscher
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL - Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano
Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
Istituto regionale della vite e del vino
Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET Istituto regionale ville tuscolane
Istituto regionale ville venete
Istituto superiore regionale etnografico
Italia Lavoro – Sicilia S.p.A.
Laore Sardegna
Musei provinciali altoatesini
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo Tridentino di scienze naturali
Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol EOS
Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale – OPES
Patrimonio del Trentino S.p.a
Piceno Sviluppo S.c.r.l.
Porto Conte ricerche S.r.l
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS
Resais S.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a
S.C.R. Piemonte S.p.A. - Società di Committenza della Regione Piemonte[15]
Serit Sicilia S.p.a
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.
Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."
Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."
Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta[16]
Sviluppo e patrimonio S.r.l
Trentino Riscossione S.p.a
Veneto Agricoltura
Veneto Strade S.p.a

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC

[15] Ha acquisito i compiti della cessata Agenzia regionale delle strade del Piemonte –ARES.
[16] Già denominata Associazione dei Comuni "L'ÉVE" della Valle d'Aosta.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

11A12797

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori residenti.

Il 12 settembre 2011 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Naceur Mestiri, Ambasciatore della Repubblica Tunisina, S.E. Signora Haliman Abdullah, Ambasciatore della Malasya, S.E. Petr Buriánek, Ambasciatore della Repubblica Ceca, S.E. Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, S.E. Birger Riis-Jørgensen, Ambasciatore del Regno di Danimarca, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A12485

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3710
Yen	104,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,653
Corona danese	7,4471
Lira Sterlina	0,87230
Fiorino ungherese	290,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,3660
Nuovo leu romeno	4,2850
Corona svedese	9,1198
Franco svizzero	1,2064
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7615
Kuna croata	7,4784
Rublo russo	43,1365
Lira turca	2,4431
Dollaro australiano	1,3332
Real brasiliano	2,4387
Dollaro canadese	1,3580
Yuan cinese	8,7529
Dollaro di Hong Kong	10,6849
Rupia indonesiana	12204,88
Shekel israeliano	5,0413
Rupia indiana	65,8830
Won sudcoreano	1567,58
Peso messicano	17,9221
Ringgit malese	4,2768
Dollaro neozelandese	1,6632
Peso filippino	59,608
Dollaro di Singapore	1,7247
Baht tailandese	41,706
Rand sudafricano	10,4847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12691

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3636
Yen	104,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,930
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,87310
Fiorino ungherese	293,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4333
Nuovo leu romeno	4,3030
Corona svedese	9,1170
Franco svizzero	1,2208
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7570
Kuna croata	7,4885
Rublo russo	43,0350
Lira turca	2,4719
Dollaro australiano	1,3358
Real brasiliano	2,4702
Dollaro canadese	1,3594
Yuan cinese	8,6991
Dollaro di Hong Kong	10,6249
Rupia indonesiana	12378,35
Shekel israeliano	5,0501
Rupia indiana	65,9030
Won sudcoreano	1586,92

Peso messicano	18,3200
Ringgit malese	4,2837
Dollaro neozelandese	1,6643
Peso filippino	59,405
Dollaro di Singapore	1,7417
Baht tailandese	41,656
Rand sudafricano	10,8540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12692

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3448
Yen	102,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,878
Corona danese	7,4458
Lira Sterlina	0,87325
Fiorino ungherese	293,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4863
Nuovo leu romeno	4,3055
Corona svedese	9,2762
Franco svizzero	1,2275
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8270
Kuna croata	7,4845
Rublo russo	43,2059
Lira turca	2,4636
Dollaro australiano	1,3691
Real brasiliano	2,4887
Dollaro canadese	1,3894
Yuan cinese	8,6040
Dollaro di Hong Kong	10,4904
Rupia indonesiana	12246,50
Shekel israeliano	4,9945
Rupia indiana	66,6720
Won sudcoreano	1605,66
Peso messicano	18,6738
Ringgit malese	4,2744
Dollaro neozelandese	1,7185
Peso filippino	58,919
Dollaro di Singapore	1,7547
Baht tailandese	41,379
Rand sudafricano	11,0754

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12693

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Rosalia, in Corleone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia di «S. Rosalia», con sede in Corleone (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Martino, con sede in Corleone (Palermo).

11A12473

Soppressione della Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe, in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia di «S. Massimiliano Kolbe», con sede in Carini (Palermo).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Carini (Palermo).

11A12474

Soppressione della Parrocchia di S. Caterina, in Chiusa Sclafani

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia di «S. Caterina», con sede in Chiusa Sclafani (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Nicolò di Bari, con sede in Chiusa Sclafani (Palermo).

11A12475

Soppressione della Parrocchia di S. Benedetto, in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia di «S. Benedetto», con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Martino, con sede in Corleone (Palermo).

11A12476

Soppressione della Parrocchia di Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci, in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia di «Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci», con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Chiesa Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci, con sede in Monreale (Palermo).

11A12477

Estinzione della Parrocchia di Maria SS. Regina degli Apostoli, in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene estinta la Parrocchia di «Maria SS. Regina degli Apostoli», con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santa Maria Nuova, con sede in Monreale (Palermo).

11A12478

Estinzione della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Prizzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene estinta la Parrocchia di «S. Francesco d'Assisi», con sede in Prizzi (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giorgio Martire e alla Parrocchia di S. Rosalia, con sede in Prizzi (Palermo).

11A12479

Estinzione della Parrocchia di Maria SS. del Carmine, in Partinico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene estinta la Parrocchia di «Maria SS. del Carmine», con sede in Partinico (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Annunziata, con sede in Partinico (Palermo).

11A12480

Estinzione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Prizzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene estinta la Parrocchia di «S. Giovanni Battista», con sede in Prizzi (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giorgio Martire, con sede in Prizzi (Palermo).

11A12481

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-228) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.